

PROP 25691 / 2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI AL GOVERNO DELLA CITTA' - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO

La Consigliera Tiziana Ciampolini

PREMESSO CHE

- l'articolo 2 dello Statuto elenca sedici finalità dell'azione del Comune, ma tra queste non compare la partecipazione. Lo Statuto la tutela come diritto, non la riconosce come finalità. Ed è una differenza sostanziale: un diritto si difende, una finalità si persegue. Oggi la partecipazione resta sotto traccia - presente negli strumenti, assente tra gli scopi dichiarati dell'agire comunale;
- con questa proposta si intende colmare quel vuoto: iscrivere la partecipazione tra le finalità dello Statuto e riconoscerla per ciò che è - la forma stessa dell'autogoverno della comunità, il modo in cui una città si governa insieme a chi la abita e non soltanto attuando un insieme di procedure per raccogliere opinioni;
- a questo si lega un secondo intervento, sulla Commissione prevista dall'articolo 23 dello Statuto. La proposta ne restituisce la pienezza delle funzioni e ne aggiorna la denominazione in "Commissione Comunale di vigilanza e garanzia";
- dietro queste modifiche c'è una convinzione. La democrazia non vive soltanto delle sue regole: vive del legame che tiene insieme una comunità. Le procedure e la partecipazione sono le due facce d'una stessa medaglia e quando si separano la democrazia si svuota - perché una democrazia che rinuncia al suo spirito vivo e non solo alle sue forme smette di appartenere ai cittadini. È questa l'idea partecipativa iscritta nella nostra Costituzione, in cui diritti e doveri sono i binari lungo i quali si esprime lo sforzo condiviso verso il bene comune;
- da qui va letto il momento presente. La politica ha bisogno di riconoscere la comunità come un valore in sé, non come una riserva di consenso da intercettare. Del resto, da tempo non è la politica a disinteressarsi delle persone più attive nella società: sono sempre più spesso loro a non riconoscersi nel modo in cui viene giocata. La vecchia filiera - ascolto, bisogni, risposte - che per decenni ha retto il rapporto tra istituzioni e cittadini non funziona più. Occorre partire dalla capacità di contribuzione che la società esprime davanti alle sfide comuni, invece di limitarsi a raccogliergli i bisogni per rispondervi dall'alto;
- chi ha perso ogni legame è più esposto a chi promette risposte semplici a un vuoto reale. La solitudine di massa non è soltanto una sofferenza privata: è il terreno su cui attecchiscono le derive antidemocratiche. Per questo ricostruire i legami non è un supplemento gentile della politica, ma una condizione della sua sopravvivenza. E se una comunità vuole continuare a governarsi, deve preoccuparsi anzitutto di chi rischia di restarne fuori per primo: le giovani generazioni, oggi le più distanti dalla vita pubblica;

- è da qui che nasce questo lavoro. Rafforzare la partecipazione nello Statuto e nei regolamenti della Città non è un adempimento tecnico: è il tentativo di riannodare, alla scala della nostra comunità, quel legame tra cittadini e istituzioni senza il quale il governo della città perde il suo scopo. Dare voce e dare forma efficace a quella voce.

TENUTO CONTO CHE

- i più recenti dati ISTAT mostrano una progressiva riduzione dell'interesse e della partecipazione politica: nel 2024 il 60% dei giovani tra i 14 e i 17 anni e il 35,4% delle persone tra i 18 e i 24 anni dichiarano di non informarsi mai di politica, al punto che l'affluenza alle elezioni europee del 2024 si è attestata al 49,8%, in calo di oltre 23 punti percentuali rispetto al 2004. Questa tendenza, comune a tutte le democrazie europee, trova riscontro anche a livello locale: alle elezioni comunali di Torino del 2021 ha partecipato meno della metà degli aventi diritto, in un percorso di progressiva flessione che attraversa gli ultimi due decenni. È un fenomeno che riguarda la generalità delle istituzioni rappresentative e che chiama in causa, prima ancora delle singole amministrazioni, la capacità stessa dei corpi elettivi di mantenere un legame vivo con i cittadini e le cittadine. Il distacco colpisce in misura particolare le giovani generazioni, tra le quali la disaffezione raggiunge i valori più elevati: proprio questa fascia richiede un'attenzione specifica e strumenti dedicati, capaci di riavvicinarla ai processi decisionali;
- anche le più recenti strategie europee e nazionali collocano la partecipazione civica al centro della costruzione delle politiche pubbliche. In ambito europeo, la Raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi decisionali pubblici. In ambito nazionale, il Sesto Piano d'Azione Nazionale per il Governo Aperto 2024-2026 assume, tra i propri obiettivi, il rafforzamento della trasparenza e dell'apertura dei dati come strumenti per aprire ai cittadini l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella medesima direzione, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con provvedimento del 17 dicembre 2025, ha approvato le Linee guida sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e i relativi Manuali operativi destinati a Ministeri, Regioni, Comuni e Province, introducendo tra le principali novità un nuovo focus metodologico sulla partecipazione strutturata, interna ed esterna, quale coinvolgimento sistematico di stakeholder, cittadini e altri enti. A ciò si aggiungono le Linee guida nazionali per la partecipazione pubblica, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 10 luglio 2026, che chiedono alle amministrazioni di integrare stabilmente processi partecipativi strutturati nel ciclo delle politiche pubbliche;
- la partecipazione è condizione essenziale dell'autogoverno democratico e la sua promozione una risposta necessaria alle dinamiche descritte, si rende opportuno collocare il principio di partecipazione tra le finalità generali dell'Ente, rafforzandone la previsione già contenuta nello Statuto.

RILEVATO CHE

- il principio di partecipazione trova solido fondamento nella Costituzione: nell'articolo 1, comma 2, che attribuisce al popolo la titolarità della sovranità; nell'articolo 3, comma 2, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; e nell'articolo 118, ultimo comma, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, per cui gli enti favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo Statuto della Regione Piemonte recepisce tale impostazione, riconoscendo all'articolo 2 la partecipazione dei cittadini all'attività della comunità regionale quale "condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica";

- in tale quadro, il Comune assume un ruolo fondamentale di prossimità nel promuovere e rendere effettive forme di partecipazione, collaborazione e corresponsabilità civica.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1 dello Statuto della Città di Torino stabilisce che "il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale";
- in tale prospettiva, la partecipazione è la condizione essenziale dell'autogoverno democratico della comunità locale, per definirne l'interesse generale e per rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e vita democratica;
- nello Statuto la partecipazione è già richiamata tra i criteri dell'azione comunale all'articolo 3, comma 1, lettera b, che prevede che il Comune conformi la propria azione alla trasparenza e imparzialità dell'Amministrazione, all'informazione alla cittadinanza sul suo funzionamento e alla partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
- lo Statuto della Città di Torino prevede strumenti e organismi orientati alla partecipazione e al dialogo con la cittadinanza, tra cui le Consulte settoriali (articolo 11, comma 3) e la Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso (articolo 23);
- le presenti modifiche statutarie si collocano quale naturale sviluppo del percorso di valorizzazione della partecipazione e dell'accountability sociale intrapreso dalla Città.

OSSERVATO CHE

- lo Statuto prevede, all'articolo 23, la Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso, quale sede di raccordo tra indirizzo politico, organizzazione amministrativa ed effettività dei diritti riconosciuti alla cittadinanza;
- tale organismo era già previsto nello Statuto originario della Città del 1994, concepita come "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" e la cui disciplina si è nel tempo limitata ai soli profili dell'accesso ai documenti, perdendo il respiro più ampio che i suoi ideatori le avevano dato;
- appare pertanto opportuno conferire alla Commissione la pienezza della funzione, in coerenza con il rafforzamento del principio di partecipazione e con il quadro europeo e nazionale richiamati;
- la presente proposta attribuisce la pienezza delle funzioni - dunque garantire la partecipazione in tutte le sue forme - e ne aggiorna la denominazione in "Commissione Comunale di vigilanza e garanzia", inserendo la parola garanzia, così importante ai fini di una reale effettività. Non un organo nuovo, ma la fedeltà a un'intenzione originaria rimasta incompiuta.

RICHIAMATI

gli atti di indirizzo e di attuazione in materia di partecipazione del Consiglio Comunale e della Giunta:

- la mozione n. 77/2023, approvata dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 2023, di accompagnamento alla deliberazione n. 837/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, recante "Partecipazione e accountability sociale per costruire il domani di Torino insieme ai cittadini", con cui il Consiglio ha riconosciuto la partecipazione e l'accountability sociale quali principi prioritari dell'azione della Città;
- l'atto di delegazione speciale del 20 maggio 2024, con cui il Sindaco ha attribuito alla Vicesindaca la delega alla partecipazione, dando così seguito, sul piano dell'organizzazione

politico-amministrativa, all'indirizzo espresso dal Consiglio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 569 del 7 ottobre 2025, recante "Partecipazione civica: costituzione tavolo di lavoro politico e tecnico e attivazione di strumenti amministrativi per l'individuazione di linee guida per la gestione di processi partecipativi e di accountability sociale", con cui la Città ha dato attuazione concreta alla delega, istituendo un Tavolo politico di coordinamento e un Gruppo di lavoro sulla partecipazione, nonché avviando la redazione di apposite Linee guida dell'accountability e della partecipazione;
- tutti questi atti delineano un percorso di valorizzazione della partecipazione e dell'accountability sociale, di cui le presenti modifiche statutarie costituiscono naturale sviluppo e attuazione sul piano dei principi fondativi dell'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E OSSERVATO

con la presente proposta si intende valorizzare la partecipazione, in continuità con l'impianto vigente dello Statuto, riprendendone i principi fondativi e aggiornandoli alla luce del ruolo sempre più centrale della cittadinanza attiva, della sussidiarietà e delle pratiche di amministrazione condivisa. Le direttrici della proposta intendono rafforzare la partecipazione attiva:

- non solo come diritto individuale, ma anche come pratica collettiva esercitata attraverso le formazioni sociali - associazioni, Enti del Terzo Settore, realtà civiche, comunità organizzate e corpi intermedi - soggetti capaci di leggere bisogni, aggregare domande e concorrere alla definizione dell'interesse generale;
- quale principio trasversale dell'azione amministrativa, prevedendo un migliore raccordo tra gli strumenti di partecipazione, gli organismi consultivi e l'organizzazione dell'Ente, sia nella fase di ascolto e proposta sia in quella di verifica dell'attuazione, senza con ciò alterare le competenze proprie degli organi elettivi e dell'Amministrazione.

La presente proposta interviene esclusivamente sul piano dei principi e delle regole fondative, che l'ordinamento riserva allo Statuto e dunque alla competenza propria del Consiglio Comunale, rinviando alla sede regolamentare la disciplina di dettaglio e agli strumenti amministrativi la definizione delle metodologie operative.

Essa interviene inoltre sulla disciplina della Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso, per raccordarne meglio le funzioni con l'organizzazione politico-amministrativa dell'Ente e con il sistema degli strumenti partecipativi previsti dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Va inoltre rilevato che la proposta:

- non sostituisce il principio della rappresentanza democratica né le responsabilità degli organi istituzionali, ma rafforza le forme attraverso cui cittadine, cittadini e formazioni sociali concorrono alla costruzione dell'interesse generale, in coerenza con i principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
- risulta coerente con l'articolo 55 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che promuove forme di amministrazione condivisa attraverso strumenti di co-programmazione e co-progettazione, e con la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che ne ha riconosciuto il valore quale espressione di un rapporto non meramente competitivo tra istituzioni pubbliche e società civile organizzata;
- trova già riconoscimento, nell'ambito del decentramento cittadino, nel Regolamento del Decentramento della Città di Torino n. 374, che valorizza le forme di partecipazione territoriale e il rapporto con le libere forme associative.

Richiamato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'articolo 88, comma 1, dello Statuto, si

evidenza che all'approvazione della presente deliberazione seguirà l'adeguamento delle norme contenute nei regolamenti comunali attuativi, al fine di garantirne armonizzazione e coerenza. Inoltre, per una migliore comprensione si allega il testo a fronte delle norme statutarie vigenti (colonna di sinistra) e del testo modificato, con la specificazione dei commi interessati (Allegato 1). Infine, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente proposta è inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare:

- l'articolo 3, comma 2, che riconosce il Comune quale ente esponentiale della propria comunità;
- l'articolo 6, che attribuisce allo Statuto comunale il compito di stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e di garantire forme di partecipazione popolare;
- l'articolo 8, che valorizza la partecipazione popolare e il diritto dei cittadini, singoli e associati, di intervenire nei procedimenti amministrativi e al comma 3 riconosce il diritto di promuovere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le modifiche statutarie di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che qui si riassumono:
 - introduzione della lettera s) all'articolo 2, comma 1;
 - modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e introduzione della lettera m) in materia di partecipazione;
 - modifica dell'articolo 11, comma 3, con il riconoscimento delle Consulte quali organismi di partecipazione e la promozione della partecipazione delle giovani generazioni;
 - modifica dell'articolo 23 in materia di composizione e nome della Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso;
2. di disporre che lo Statuto, così modificato, sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo pretorio online dell'Ente e inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;
3. di disporre, inoltre, la pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
4. di dare atto che lo Statuto, così come modificato, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 267/2000, entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, dello Statuto, le norme contenute nei regolamenti dell'ente incompatibili con le disposizioni testé approvate si intendono automaticamente abrogate.

10/09/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Tiziana Ciampolini

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Proposta_di_modifica_dello_Statuto.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta